

Comunicazione Prefettura ex art. 135  
D.Lgs. 267/2000

**COPIA WEB**  
**Deliberazione N. 154**  
**in data 04/11/2014**  
**Prot. N. 16131**

# **COMUNE DI ROSSANO VENETO**

## **PROVINCIA DI VICENZA**

### **Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale**

#### **OGGETTO:**

**APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 11 L. 431/98) – ANNO 2014 (FSA 2013).**

L'anno **duemilaquattordici** addì **QUATTRO** del mese di **NOVEMBRE** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>1. MARTINI MORENA</b> - Sindaco	*	
<b>2. CAMPAGNOLO GIORGIO</b> - Assessore	*	
<b>3. MARINELLO UGO</b> “	*	
<b>4. GANASSIN PAOLA</b> “	*	
<b>5. ZONTA MARCO</b> “		*

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale ZANON Dott. Giuseppe.**

**Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 11 L.431/98) – ANNO 2014 (FSA 2013).**

### LA GIUNTA COMUNALE

TENUTO PRESENTE che l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, ha istituito presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture) il "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", al fine di sostenere le fasce sociali più deboli;

VISTO che con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati fissati i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione;

ATTESO che le risorse assegnate al fondo nazionale vengono ripartite, ai sensi del comma 5 del citato articolo 11, come sostituito dall'art. 7 comma 2-bis, della legge 12 novembre 2004, n. 269, annualmente tra le Regioni dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano;

PRESO ATTO che il Ministero delle Infrastrutture con decreto del 12.02.2014 (pubblicato nella G.U. n. 121 del 27.05.2014) ha assegnato alla Regione Veneto per l'anno 2014 € 3.344.647,65, quale risorse per il fondo per il sostegno al pagamento del canone di affitto dell'abitazione principale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1782 del 29.09.2014, nella quale vengono individuati i parametri e i criteri in base ai quali la Regione provvederà a ripartire il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11, L. 431/98 per l'anno 2014;

POSTO che con la stessa DGR 1782 del 29.09.2014, la Regione ha stabilito che i Comuni per poter accedere al riparto del Fondo, devono cofinanziare lo stesso in misura non inferiore al 10% dell'importo ammesso a riparto FSA (2011);

POSTO che in base all'Allegato A) alla DGR 1782 del 29.09.2014, l'importo minimo di cofinanziamento dovuto dal Ns Comune è di € 4.278,00;

PRESO ATTO che vista la limitata disponibilità di fondi da parte dello Stato e della Regione, a titolo di incentivo, il 10% delle somme a disposizione verrà ripartito fra i Comuni che provvederanno a stanziare risorse superiori al minimo richiesto per partecipare al riparto del Fondo e in funzione dell'entità del cofinanziamento fino ad un massimo del 300% del minimo richiesto (cofinanziamento/fabbisogno FSA 2011);

PRESO ATTO che, nei bandi delle precedenti annualità, si era autorizzato, come cofinanziamento, l'importo pari ad € 6.000,00;

PRESO ATTO che i Comuni devono comunicare alla Regione – Sezione Abitativa l'impegno a partecipare al procedimento entro 30 giorni dalla pubblicazione della DGR 1782 del 29.09.2014 sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.), avvenuta il 10.10.14;

CONSIDERATO:

- che per il riparto del Fondo – anno 2014, la condizione economica, in base alla quale verrà determinata l'idoneità della domanda è data dall'ISEEfsa (ISEEfsa = ISEfsa /

- scala di equivalenza), in base al D. Lgs. N. 130/2000 che integra e modifica i criteri del D. Lgs. N. 109/1998 e al DPCM n. 242/2001;
- che ai fini del riparto delle risorse statali e regionali, i Comuni devono fornire una serie di dati utili che consentano di individuare il fabbisogno dei richiedenti. I dati vengono raccolti mediante autocertificazione con le modalità e le scadenze previste da un apposito bando che ogni Comune, titolare del procedimento, dovrà pubblicare. I dati da raccogliere sono:
    - a) Dati relativi alla condizione economica del nucleo familiare rilevabile dalla dichiarazione o attestazione ai fini ISEE;
    - b) estremi della registrazione dei contratti di locazione presso l'Agenzia delle Entrate per i mesi per i quali viene chiesto il contributo;
    - c) categoria catastale e superficie dell'alloggio occupato nell'ultimo mese per il quale si chiede il contributo;
    - d) periodi e ammontare dei canoni relativi all'anno 2013 limitatamente ad alloggi ubicati nella Regione Veneto;
    - e) ammontare delle spese di riscaldamento o spese condominiali, riferite all'anno 2013, limitatamente al costo di tale servizio e fino ad un massimo di € 600,00 su base annua;
    - f) nel caso di cittadini stranieri extracomunitari, gli estremi del permesso o carta di soggiorno e se scaduti, copia della richiesta di rinnovo;
    - g) nel caso di cittadini stranieri extracomunitari, il possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall'art. 11 comma 13 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale certificato può essere sostituito in sede di domanda, da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR n. 445/2000. Al momento dell'erogazione del contributo la dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovrà essere convalidata o dall'esibizione da parte del cittadino extracomunitario del certificato storico comprovante la sussistenza del requisito o dal preventivo controllo, da parte del Comune, della correttezza dei dati dichiarati. Qualora il richiedente non sia in possesso di un certificato storico di residenza utile tale requisito può essere assolto dal coniuge convivente;
    - h) la presenza di più nuclei familiari nello stesso alloggio;
    - i) ammontare delle detrazioni per l'affitto usufruite dal nucleo familiare per l'anno 2013, in quanto viene reintrodotta la possibilità di partecipare al Fondo anche per i cittadini che in sede di dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2013 abbiano usufruito di detrazione IRPEF per l'affitto per un importo non superiore ad euro 200,00);
  - che per nucleo familiare si intende quello definito dall'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 109/1998 come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e dal DPCM n. 242 del 4.04.2001;
  - che il richiedente, con le modalità previste dal DPR 445/2000, deve presentare domanda al Comune di residenza, entro la scadenza e con le modalità previste, a pena di esclusione.

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha individuato i seguenti criteri di esclusione dal contributo per i nuclei familiari:

- a) non essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, registrato ai sensi delle leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11, commi 1 e 2 e 9 dicembre 1998 n. 431;
- b) essere titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parte di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo (imponibile ai fini ICI) sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nel caso in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al genitore superstite un diritto di abitazione sull'alloggio;

- c) che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;
- d) il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 28%;
- e) il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70%;  
 Al fine di tutelare i nuclei socialmente deboli possono essere escluse dall'ISEE le pensioni di guerra, le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle ad esse equiparate, le pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, le pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici. Sono altresì redditi non assoggettabili all'IRPEF: le rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente – equo indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 ed alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità-Ministero della Sanità) del 28 dicembre 1992 – assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultante da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria- retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche – premi corrisposti a cittadini italiani da stati esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;
- f) il cui canone annuo superi il 150% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per condizione economica, presentate nel Comune. Tale limitazione non opera nel caso di nuclei familiari con un numero di componenti superiore a cinque;
- g) che occupino nella dichiarazione dei redditi, relativa all'anno 2013, della detrazione IRPEF sull'affitto per un importo superiore ad € 200,00;
- h) aver usufruito nella dichiarazione dei redditi, relativa all'anno 2013, della detrazione IRPEF sull'affitto per un importo superiore ad € 200,00;
- i) assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di alloggi concessi da altri Enti il cui canone è determinato in funzione del reddito o della condizione economica familiare;

PRESO ATTO che la Regione determinerà il fabbisogno complessivo del Comune, da utilizzare in sede di riparto, come sommatoria degli importi calcolati per le singole domande idonee e che l'importo ammesso a riparto per ciascuna domanda è determinato come segue:

- a) si calcola il canone che la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica. Si ritiene che la famiglia possa riservare fino al 35% delle proprie risorse a pagamento del canone. La percentuale per il calcolo del canone sopportabile viene determinata proporzionalmente all'ISEEfsa a partire da € 7.000,00 fino al limite di esclusione;
- b) il contributo massimo è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato rappresentato dal canone maggiorato delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali che comprendano la spesa di riscaldamento, per un importo non superiore a € 700,00, e canone sopportabile con un massimo di € 2.200,00;
- c) qualora il canone pagato superi il canone medio determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo precedentemente determinato viene ridotto in proporzione. Sono escluse le domande il cui canone superi del 150% il canone medio. Tale esclusione non opera per le famiglie con più di 5 componenti o famiglie con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione è stata rilevata nella dichiarazione ISEE;
- d) qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, al fine della valutazione del contributo ammesso al riparto, viene assunto il 50% del valore dell'affitto e delle spese di riscaldamento;
- e) la superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a 95 mq per un nucleo familiare fino a tre componenti e viene incrementata di mq 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura viene operata una riduzione proporzionale all'eccedenza fino al 150% della superficie netta ammessa. Sono esclusi gli alloggi la cui superficie supera il 150% della superficie netta ammessa.

Qualora sia disponibile la superficie lorda, la superficie netta verrà ottenuta riducendo del 30% tale valore. Al fine di tutelare maggiormente i nuclei più deboli, la valutazione della superficie non opera nei confronti dei nuclei numerosi con più di 5 componenti, di nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età entro il 31.12.2013 o di nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione è stata rilevata nella dichiarazione ISEE;

- f) il contributo ammissibile viene graduato in funzione della condizione economica familiare rappresentata dall'ISEEfsa;
- g) Non vengono considerate le domande per le quali il contributo finale risulti inferiore ad € 50,00;

TENUTO PRESENTE che il provvedimento di DGR 1782 del 29.09.2014, fissa al **31.12.2014 il termine** entro il quale le Amministrazioni locali dovranno aver caricato nel servizio WEB le domande che concorreranno al riparto del Fondo per l'anno 2014;

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le ragioni in premessa indicate, il bando di concorso per la partecipazione al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – anno 2014, allegato sub A) alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso verrà pubblicato in forma sintetica;
2. di dare atto che il bando in oggetto (allegato sub A) verrà pubblicato dal giorno 10.11.2014 fino al giorno di 19.12.2014;
3. di dare atto che le domande dovranno essere presentate esclusivamente presso uno dei Caaf/Caf convenzionati con il Comune di Rossano Veneto, che opereranno in collaborazione e su indirizzo dell'Ufficio Servizi Sociali;
4. di provvedere a dar comunicazione alla Direzione per l'Edilizia Abitativa della Regione Veneto, di eventuali risorse proprie dell'ente stanziare in sede di approvazione del bilancio Esercizio Finanziario 2014, a titolo di cofinanziamento dei casi sociali, così come stabilito DGR 1782 del 29.09.2014;
5. di autorizzare, quale cofinanziamento comunale, l'importo pari ad € 6.000.00, come nelle precedenti annualità;
6. di demandare al Responsabile Servizi Sociali l'adozione degli provvedimenti di impegno e liquidazione conseguenti al presente atto.

\*\*\*\*\*

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267 del 2000:

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI  
F.to DOTT. ZANON GIUSEPPE

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERV. CONTABILE E  
GESTIONE DELLE ENTRATE  
F.to DOTT. ZANON GIUSEPPE

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.

Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di poter pubblicare il bando e poter eseguire la raccolta delle domande.

**- BANDO DI CONCORSO anno 2014 -**

**PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 11, Legge n. 431/1998)**

E' indetto il bando di cui alla DGR n. 1782 del 29.09.2014 per l'erogazione del contributo al pagamento del canone di locazione relativo all' annualità 2013 risultante da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 198 n. 431/98.

Il contratto d'affitto deve riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati nell'anno 2013 dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva.

E' ammessa una unica richiesta cumulativa di contributo comprensiva anche di più contratti di locazione, nel caso si sia cambiato alloggio nel corso del 2013.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo da parte dei membri lo stesso nucleo familiare per il periodo 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2013.

**1. Requisiti per la partecipazione al bando.**

L'ammissibilità al contributo da parte dei richiedenti titolari di un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/1998, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) Residenza nel Comune;
- b) Titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, registrato ai sensi delle leggi 392/1978, 359/1992, 431/1998;
- c) I canoni, per i quali si chiede il contributo, devono essere relativi al 2013 limitatamente ad alloggi ubicati nella Regione del Veneto ;
- d) Condizione economica, rappresentata dall'ISEEfsa non superiore a € 14.000,00 in corso di validità, in base al D.lgs. 130/2000 che integra e modifica i criteri del D.lgs. 109/1998 e al DPCM 242/2001;
- e) I canoni devono essere relativi ad alloggi di categoria catastale A2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- f) Se stranieri extracomunitari essere in possesso di titolo di soggiorno (se scaduto, copia della richiesta di rinnovo) e dei requisiti per l'ingresso o il soggiorno in Italia previsti dalla legge 189/2002 e successivi decreto legge 92/2008 (convertiti dalla L. 125/2008) e L. 94/2009;
- g) Se cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari), non essere destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
- h) Se cittadini extracomunitari, in base all'art. 11, comma 13, del decreto legge 112/2008 convertito con L. 133/2008, residenza continuativa al momento della domanda, da almeno 10 anni sul territorio nazionale o da almeno 5 anni nella Regione Veneto (tale condizione può essere assolta dal coniuge convivente);
- i) Gli affitti, per i quali viene chiesto il contributo, non devono essere relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica con canone agevolato.

**2. Motivi di esclusione.**

Preso atto della limitata disponibilità di fondi, sono esclusi dal sostegno i nuclei familiari:

- a) Non titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, registrato ai sensi delle Leggi 392/1978, 359/1992 e 431/1998;
- b) titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio/i o parte di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento del valore catastale

complessivo (imponibile ai fini ICI), sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua, oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, di un singolo alloggio sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nei casi in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l'usufrutto sia, per legge, assegnato a genitore superstite;

- c) che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti i affini entro il secondo grado;
- d) il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 28%;
- e) il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70%. In tale evenienza il canone risulta essere eccessivo in relazione alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia, e quindi la condizione economica è palesemente incongrua. Tale situazione può essere rappresentativa di condizione economica non veritiera, e quindi da escludere, oppure di casi sociali da tutelare. Le domande incongrue riguardanti tali situazioni sono ammesse a riparto per il 50% dell'importo ammissibile. Al fine di tutelare in nuclei socialmente deboli, indipendentemente dal cofinanziamento comunale, possono essere fatte valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dall'ISEE:
  - 1. pensioni esenti:
    - pensioni di guerra;
    - pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle a esse equiparate;
    - pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
    - pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;
  - 2. redditi non assoggettabili all'IRPEF:
    - rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
    - equo indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
    - assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
    - retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
    - premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o Enti Internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;
- f) il cui canone annuo superi il 150% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per condizione economica, presentate nel Comune (esclusi nuclei familiari con un numero di componenti superiori a cinque);
- g) la cui superficie netta superi del 150% la superficie ammessa (95 mq per un nucleo familiare fino a tre componenti e viene incrementata di mq 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura viene operata una riduzione proporzionale all'eccedenza fino al 150% della superficie netta ammessa. Sono esclusi gli alloggi la cui superficie supera il 150% della superficie netta ammessa. Qualora sia disponibile la superficie lorda, la superficie netta verrà ottenuta riducendo del 30% tale valore. Al fine di tutelare maggiormente i nuclei più deboli, la valutazione della superficie non opera nei confronti dei nuclei numerosi con più di 5 componenti, di nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età entro il 31.12.2013 o di nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione è stata rilevata nella dichiarazione ISEE);



- h) che occupino unità immobiliari di categoria catastale diversa da A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- i) aver usufruito nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2013, della detrazione IRPEF sull'affitto per un importo superiore ad euro 200,00;
- j) assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di alloggi concessi da altri Enti con canone agevolato;

### **3. Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISEEfsa).**

L'indicatore della situazione economica per il fondo sostegno degli affitti, viene determinato in base al valore dell'ISE (Indicatore della situazione economica familiare) risultante da Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.Lgs. n. 130/00 e DPCM n. 242/01 in corso di validità (presentata da meno di un anno), sommando a tale valore la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4 del DPCM 242/01 e dividendo il risultato per la scala di equivalenza.

### **4. Calcolo del contributo.**

L'ammontare del contributo viene calcolato come segue:

- a) si calcola il canone che la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica. Si ritiene che la famiglia possa destinare fino al 35% del proprio reddito (ISEfsa) al pagamento dell'affitto in funzione della propria condizione economica rappresentata dall'ISEEfsa;
- b) Il contributo massimo è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato rappresentato dal canone maggiorato delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali che comprendano la spesa di riscaldamento, per un importo non superiore a € 700,00, e canone sopportabile con un massimo di € 2.000,00;
- c) qualora il canone annuo superi quello medio, determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo precedentemente determinato viene ridotto in proporzione. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica reale. Nel determinare il calcolo medio, il valore dell'affitto viene considerato fino all'importo massimo annuo di € 10.000,00. Sono escluse le domande il cui canone superi del 150% il canone medio. Tale esclusione non opera per nuclei familiari superiori ai cinque componenti o famiglie con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione è stata rilevata nella dichiarazione ISEE;
- d) qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, al fine della valutazione del contributo ammesso a riparto, viene assunto il 50% del valore dell'affitto e delle spese di riscaldamento;
- e) la superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a 95 mq per un nucleo familiare fino a tre componenti e viene incrementata di 5 mq per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura viene operata una riduzione proporzionale all'eccedenza fino al 150% della superficie netta ammessa. Sono esclusi gli alloggi la cui superficie supera il 150% della superficie ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, la superficie netta verrà ottenuta riducendo tale valore del 30% (tale riduzione non opera nei confronti dei nuclei numerosi con più di 5 componenti, di nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età entro il 31.12.2013 o di nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione è stata rilevata nella dichiarazione ISEE);
- f) Il contributo ammissibile viene graduato in funzione della condizione economica familiare (ISEEfsa). Viene considerato al 100% nel caso la condizione economica rappresentata dall'ISEEfsa sia uguale o inferiore a €

7.000,00 il contributo, per essere ridotto fino al 10% al raggiungimento del limite di esclusione;

- g) Il contributo non sarà dovuto nel caso in cui il contributo finale sia inferiore a € 50,00;

## 5. Termini e modalità per la presentazione della domanda.

Con deliberazione di G.C. n. 77 del 29.09.14, è stata approvata la convenzione, successivamente prorogata con Deliberazione di G.C. n. 128 del 23.09.14, con i CAAF CGIL, CISL, UIL per la gestione dei dati relativi alle istanze previste dalle leggi 431/98 e 448/98.

Con deliberazione di G.C. n. 85 del 06.08.2014 è stata approvata la convenzione con il CAF ACLI Srl per la gestione dei dati relativi alle istanze previste dalle leggi 431/98 e 448/98.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente presso uno dei seguenti Caaf/Caf convenzionati col Comune di Rossano Veneto, dal **giorno giovedì 10.11.2014 al giorno 19.12.2014** (eventuali domande raccolte alla scadenza del bando potranno essere caricate nel servizio WEB comunque entro il 31.12.2014 in linea con la DGR 1782 del 29.09.2014, punto 5):

**CGIL: Rossano Veneto** – Via Roma 153 (2^ piano di Villa Aldina) – tel. 0424/541242- Il GIOVEDÌ dalle 9:00 alle 12:00.

**Bassano del Grappa (solo su appuntamento, da fissare telefonicamente):** Largo Parolini 39 (vicino stazione dei treni) - tel. 0424/522063 Lunedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; Martedì e Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 mercoledì dalle 15:00 alle 18:00

**CISL: Bassano del Grappa** -Via Cristoforo Colombo ° 94 – tel. 0424/523667 Martedì e Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 – Mercoledì e Venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:30.

**UIL: Bassano del Grappa** - Via Beata Giovanna N°32 – tel. 0424/227593 dal Lunedì al Giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00; venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

**ACLI: Bassano del Grappa** - Via Beata Giovanna N°144. Ricevono solo su appuntamento chiamando al num. tel. 0444/955002.

## 6. Documentazione da presentare.

- a) copia documento d'identità del richiedente il contributo;
- b) nel caso di cittadini extracomunitari, copia della carta o del permesso di soggiorno non scaduto o ricevuta di app. alla questura per il rinnovo, nonché certificato storico di residenza in Italia (questa condizione può essere comprovata da un'autocertificazione);
- c) Dsu/Attestazione ISEE con redditi 2013;
- d) Dichiarazione dei redditi, modello 730 o modello unico del 2014 (redditi 2013) di tutti i componenti il nucleo;
- e) ricevuta/e (F23) dell'imposta di registro relativa/e all'anno 2013;
- f) contratto/i d'affitto per il/i quale/i si chiede il contributo 2013;
- g) Ricevute del canone relativo all'anno 2013;
- h) **Spese condominiali o di riscaldamento pagate nel 2013 (se riscaldamento autonomo: solo bollette del gas; se riscaldamento centralizzato: bollette di luce, acqua e gas);**
- i) Superficie netta o lorda dell'alloggio relativo all'ultimo o all'unico contratto del 2013;
- j) (tale valore si desume dalle fatture della tariffa rifiuti, da certificati catastali)
- k) Categoria catastale dell'alloggio relativo all'ultimo o all'unico contratto del 2013;

- l) O BIS M o documentazione comprovante il possesso di redditi non imponibili o esenti percepiti nel 2013 (ad es. pensioni di guerra, pensioni o assegni sociali, rendite INAIL, invalidità civile, assegni di mantenimento dei figli, etc.);
- m) Coordinate IBAN (27 caratteri alfanumerici) se il contributo deve essere corrisposto mediante accredito bancario.

## **7. Controlli.**

- a) L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
- b) Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni civili e penali conseguenti .

## **8. Privacy.**

- a) Ai fini del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che i dati saranno utilizzati ai fini di legge, per i controlli, presso altri Enti o Soggetti, sui dati dichiarati e per la creazione di un osservatorio nazionale e regionale. (Che i dati potranno essere raccolti da soggetti convenzionati con il Comune il cui elenco sarà pubblicato sul sito del Comune/affisso all'Albo Pretorio).
- b) Il Comune e la Direzione Regionale per l'Edilizia Abitativa, Enti ai quali vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, sono i titolari del trattamento dei dati stessi.

Rossano Veneto, \_\_\_\_\_

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**  
**F.TO MARTINI Dott.ssa Morena**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.TO ZANON Dott. Giuseppe**

-----  
N. 1142 Reg. Pubbl.

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **21/11/2014** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Li **21/11/2014**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.TO ZANON Dott. Giuseppe**

-----  
**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ..... ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. **18 agosto 2000, n. 267.**

\* ..... nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento

per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ..... ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Li .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
.....